CAMERA DEI DEPUTATI N. **3507**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 1º luglio 1997

(Relatore: **AMORUSO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 aprile 1997 (v. stampato Senato n. 1923)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(FANTOZZI)

CON IL MINISTRO PER LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

(PINTO)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obbiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con allegati, fatto a Firenze il 21 giugno 1996

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3507 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

AMORUSO, *Relatore*.

ALLEGATO.

L'Accordo quadro di cooperazione tra il Cile e l'Unione europea, firmato a Firenze il 21 giugno 1996, è destinato a consolidare le relazioni tra le Parti in base a princìpi di reciprocità e di interessi comuni, in vista di preparare la progressiva liberalizzazione degli scambi, con l'obiettivo finale di creare un'associazione di natura politica ed economica tra l'Unione europea ed i suoi Stati membri ed il Cile, in conformità con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), tenendo, tuttavia, conto della sensibilità di alcuni prodotti (articolo 2). Per il conseguimento di tali obiettivi, lo stesso articolo 2 stabilisce che sono inclusi nell'Accordo i settori del commercio, l'economia e la cooperazione nonché numerosi altri settori di comune interesse, al fine di intensificare i rapporti tra le Parti e le loro rispettive istituzioni.

Il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo (articolo 1), definiti nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, costituisce un elemento essenziale dell'Accordo. Qualora, pertanto, una Parte non rispettasse tali princìpi, l'altra potrebbe – in virtù delle clausole finali dell'Accordo – prendere le misure appropriate (articolo 43 - Adempimento degli obblighi).

Per consolidare il ravvicinamento tra le Parti, esse hanno stabilito di avviare un dialogo politico regolare (articolo 3), secondo modalità definite in una Dichiarazione congiunta annessa all'Accordo. In essa viene ribadita solennemente la volontà di concludere un'associazione di natura politica ed economica e di garantire una più intensa concertazione su questioni di comune interesse coordinando, in particolare, le rispettive posizioni su questioni multilaterali nelle sedi competenti. Tale dialogo – che potrebbe estendersi ad altri interlocutori della regione o svolgersi a margine di altri dialoghi già in corso – si svolgerà tramite contatti, scambi d'informazione e consultazioni, nonché riunioni a livello appropriato. In particolare vi saranno regolarmente delle riunioni tra il Presidente della Repubblica del Cile e le massime autorità dell'Unione europea e riunioni periodiche tra i rispettivi Ministri degli affari esteri. Sono previsti altresì incontri tra gli altri Ministri sulle questioni di comune interesse e tra alti funzionari di entrambe le Parti.

Aspetto innovativo dell'Accordo (del tutto simile a quello dell'Accordo quadro con il Mercosur), contenuto nel titolo III (articolo 4), riguarda l'intensificazione della cooperazione commerciale attraverso una più estesa liberalizzazione commerciale – che dovrà essere progressiva e reciproca – al fine di creare le condizioni necessarie per l'istituzione di un'associazione politica ed economica. Occorre ricordare a tale proposito che il futuro accordo di associazione, che potrà includere una « zona di libero scambio », dovrà tener conto della sensibilità di alcuni prodotti, in base alle norme dell'OMC (articolo 5). Per creare dette condizioni, le Parti si impegnano a mantenere un regolare dialogo economico e commerciale nel quadro istituzionale

previsto dal titolo VII dell'Accordo, nei settori indicati nel titolo III (accesso al mercato, ostacoli tariffari di non compatibilità con l'OMC, i prodotti sensibili, cooperazione e scambi di informazioni sui servizi, eccetera – articolo 5), cooperazione in materia di standardizzazione (articolo 6), cooperazione nel settore doganale (articolo 7), in materia di statistiche (articolo 9), di proprietà intellettuale (articolo 10) e di commesse pubbliche (articolo 11).

Il titolo IV definisce gli obiettivi, i princìpi e i settori della cooperazione economica (articoli 12-21). La cooperazione prevede il rafforzamento dei legami tra le due Parti, la creazione di nuove opportunità, la promozione della competitività tenendo conto della necessità della tutela ambientale, e lo sviluppo sociale con particolare riferimento ai diritti sociali fondamentali. Tre importanti articoli sono dedicati alle misure idonee alla cooperazione tra le imprese industriali, nel settore dei servizi, e alla promozione degli investimenti (articoli 13, 14 e 15), che devono essere in grado di definire un contesto favorevole allo sviluppo economico che tenga conto del reciproco interesse. In particolare, la cooperazione mira a incrementare i progetti di cooperazione industriale e i trasferimenti di tecnologia; favorire la modernizzazione e la diversificazione industriale; eliminare gli ostacoli alla cooperazione industriale; incentivare la cooperazione tra gli operatori economici di entrambe le Parti, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese mediante l'intensificazione dei contatti tra le imprese al fine di incrementare gli scambi e gli investimenti, soprattutto promuovendo forme di partenariato, la divulgazione delle normative e delle possibilità d'investimento, la creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti. Altri articoli (articoli 16-21), intesi a sviluppare sempre più stretti vincoli tra le due Parti, sono dedicati alla cooperazione in materia di scienza e tecnologia, nel settore energetico, nei trasporti, in materia di società dell'informazione e di telecomunicazioni, in materia di tutela dell'ambiente e nei settori agricolo e rurale. Ad essi si aggiungono altri settori di cooperazione, contemplati nell'ambito del titolo V, in materia: finanziaria, tecnica e di sviluppo sociale; di pubblica amministrazione e integrazione regionale; interistituzionale; di comunicazione, informazione e cultura; di istruzione e formazione; di lotta contro il narcotraffico; di tutela dei consumatori; di pesca marittima, e di cooperazione triangolare (articoli 22-31).

Il titolo VI (articolo 32) stabilisce che per facilitare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione prevista dall'Accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione adeguati mezzi, anche finanziari, a seconda delle disponibilità e dei rispettivi meccanismi. Nello stesso articolo le Parti invitano la Banca europea degli investimenti a intensificare i suoi interventi in Cile.

Il titolo VII è quello relativo al quadro istituzionale. Viene istituito un Consiglio congiunto incaricato di sorvegliare l'applicazione dell'Accordo, di esaminare i problemi di rilievo inerenti all'applicazione dell'Accordo, e di formulare raccomandazioni che contribuiscano a realizzare, a termine, l'obiettivo dell'associazione politica ed economica. Esso si riunisce a livello ministeriale a scadenze periodiche, e ogni qualvolta lo richiedano le circostanze. Il Consiglio congiunto è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, dall'altro, dai rappresentanti del Cile.

Esso è presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna Parte (articoli 33 e 34). Il Consiglio congiunto è assistito nell'esercizio delle sue funzioni da una commissione mista composta dai rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione europea, da una parte, e del Cile, dall'altra. La Commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in Cile (articolo 35) e provvede, in particolare, a favorire le relazioni commerciali in linea con le disposizioni dell'Accordo e del titolo III; a scambiare le opinioni su tutte le questioni di comune interesse relative alla liberalizzazione commerciale; a sottoporre al Consiglio congiunto le proposte della sottocommissione commerciale (istituita con l'articolo 37 per garantire il conseguimento degli obiettivi commerciali previsti dall'articolo 5) e, più in generale, quelle proposte che contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo finale, ovvero l'associazione politica ed economica tra le Parti.

Il titolo VIII concerne le disposizioni finali in merito alla definizione delle Parti; alla clausola evolutiva che dà facoltà alle Parti di concludere accordi su settori o attività specifici; all'applicazione territoriale; alla durata ed entrata in vigore dell'Accordo. La durata è illimitata, ma le Parti stabiliranno in futuro l'opportunità, il momento e le condizioni per il passaggio all'associazione politica ed economica, a seconda dei progressi compiuti nel quadro dell'Accordo stesso.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al secondo comma dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obbiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con allegati, fatto a Firenze il 21 giugno 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 42 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

DDL13-3507A
Lire 500